

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3986 del 25/07/2017
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. DITTA ASI COOP SOC. COOP. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI ALFONSINE, VIA MAZZINI, N.6/B E IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA A OLIO VEGETALE SITO IN COMUNE DI ALFONSINE, VIA STROPPATA, N.111. ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) .
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4119 del 25/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno venticinque LUGLIO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA **ASI COOP SOC. COOP.** – CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI ALFONSINE, VIA MAZZINI, N.6/B E IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA A OLIO VEGETALE SITO IN COMUNE DI ALFONSINE, VIA STROPPATA, N.111 - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** -

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

CONSIDERATO che la Società ASI Coop. gestisce in Comune di Alfonsine, Via Stroppata, n.11, un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (olio vegetale) e che la Ditta è in possesso di Autorizzazione Unica rilasciata, ai sensi del D.Lgs n. 387/2003 e smi, dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 2678 del 30/07/2010 e smi.

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 26/08/2016, acquisita dalla SAC ARPAE di Ravenna con PGRA 2016/11698 del 16/09/2016 (pratica ARPAE SinaDoc. n. 27750/2016), dalla Ditta **ASI COOP.** (C.F./P.IVA 00359950391), avente sede legale in Comune di Alfonsine, Via Mazzini, n. 6/b e impianto di produzione energia elettrica alimentato a olio vegetale, in Comune di Alfonsine, Via Stroppata, n.11, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e acque di prima pioggia in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n. 152/2006 e smi);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "*Riforma del sistema regionale e locale*" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "*Riforma del sistema regionale e locale*" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni e alle Province le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ DGR n. 286 del 14 febbraio 2005 concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- ✓ DGR n. 1860 del 18 dicembre 2006 recante linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica SinaDoc n. 27750/2016, emerge che:

- la Società ASI Coop. gestisce in comune di Alfonsine, Via Stroppata, n.11, un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (olio vegetale). L'impianto è in possesso di Autorizzazione Unica rilasciata, ai sensi del D.Lgs n. 387/2003 e smi, dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 2678 del 30/07/2010 e smi. La suddetta autorizzazione ricomprende: l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali e l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Il titolo relativo allo scarico, adottato dal Comune di Alfonsine all'interno del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica, era in scadenza, pertanto la Società ha provveduto a richiederne il rinnovo all'interno di una procedura di AUA;
- la Società ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 26/08/2016 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita agli atti della SAC con PGRA 2016/11698 del 16/08/2016, per il rilascio dell'AUA comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non recapitanti in rete fognaria (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) – per la quale si richiede il rinnovo, senza modifiche;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del D.Lgs n.152/2006 e smi) per la quale si richiede modifica sostanziale a seguito del progetto presentato per l'adeguamento ai limiti di emissione indicati nella DGR 335/2011. Il progetto presentato prevede la installazione di un impianto di tipo SCR per l'abbattimento degli NOx tramite dosaggio di catalizzatore (urea) oltre all'abbattimento dei CO tramite convertitore catalico o marmitta catalitica da installare in serie al dispositivo SCR, con relativo cronoprogramma per il completamento dei lavori;

- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 26/08/2016 (PGRA 2016/11698) per cui il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato;
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessaria alcuna richiesta di integrazione documentale da parte della SAC di Ravenna (PGRA 2016/11973);

DATO atto che:

- alla data del rilascio dell'Autorizzazione Unica n. 2678 del 30/07/2010 la normativa non prevedeva valori limite di riferimento per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti di produzione energia alimentati a olio vegetale;
- che la Regione Emilia Romagna ha provveduto alla regolamentazione delle emissioni provenienti da tali impianti con la DGR 335/2011 del 14/03/2011 e che gli impianti autorizzati in data antecedente alla sopracitata DGR sono tenuti ad adeguarsi ai limiti di emissioni e alle condizioni ivi indicate;

Dato atto inoltre che la Società ASI Coop ha presentato domanda di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica, ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., all'impianto di combustione di biomasse di origine agricola alimentato ad olio vegetale (olio di colza e/o girasole);

Le modifiche previste in progetto, ai sensi del D. Lgs 28/2011 riguardano:

- installazione di barriera acustica in prossimità dei bruciatori, dissipatori di calore e silos a telaio di altezza da 2.50 m fino a 3.47 m ancorata con supporti in acciaio al c. a. in sostituzione di quella approvata in sede di autorizzazione unica n. 2678 del 30.07.2010 che prevedeva la messa in opera barriera fonoisolante di altezza non inferiore a 4,5 m .
- la mancata installazione del modulo ORC di potenza 60 kWe con conseguente riduzione della potenza elettrica;
- frazionamento della cabina Enel esistente;
- frazionamento di parte del foglio 99 mappale n. 340 su cui insiste l'impianto autorizzato, nel mappale 346 ripristinato ad uso seminativo.

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

ACQUISITI nel corso del procedimento, i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA:

- Parere dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche unite alle acque di prima pioggia in acque superficiali (PGRA 2016/1065) comprensivo del parere di conformità urbanistica;
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna per le emissioni in atmosfera (PGRA 2017/5883 del 02/05/2017);

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Ditta **ASI COOP.** (C.F./P.IVA 00359950391), avente sede legale in Comune di Alfonsine, Via Mazzini, n. 6/b e impianto di produzione energia elettrica alimentato a olio vegetale, in Comune di Alfonsine, Via Stroppata, n.11, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche e acque di prima pioggia (ai sensi dell'art.124 del Dlg n. 152/2006 e smi) – di competenza comunale.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;
 - l'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue domestiche unite a acque di prima pioggia in acque superficiali;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
 - 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni qualitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.
 - 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione viene ricompresa nella modifica dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, assumendo efficacia dalla data di adozione della suddetta Determinazione dirigenziale.
6. **DI TRASMETTERE** la comunicazione di avvenuto rilascio del presente provvedimento alla Società interessata, quale allegato al provvedimento di modifica dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003;
7. **DI DARE ATTO** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
8. **DI DARE ATTO** che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Condizioni

- La Ditta ASI Coop gestisce un impianto di produzione energia elettrica alimentato a olio vegetale, in Comune di Alfonsine, Via Stroppata, n. 111;
- Le emissioni in atmosfera afferiscono al cogeneratore alimentato a olio vegetale.

Limiti di emissione:PUNTO DI EMISSIONE E1 – COGENERATORE -

Portata massima	1900	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	8	h/g
Temperatura	450	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti, come valore medio orario :

Polveri	30	mg/Nmc
NOx	500	mg/Nmc
CO	300	mg/Nmc
COV	50	mg/Nmc

I limiti sopraindicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi secchi pari al 5%.

Prescrizioni:

1. Per il punto di emissione proveniente dal motore dovranno essere espletate le procedure di auto-controllo previste dal Decreto Legislativo n.152/2006 al termine degli interventi di adeguamento. In tal senso la Ditta deve provvedere ad effettuare almeno tre autocontrolli alle emissioni a partire dalla data fissata per la messa a regime per un periodo di 10 giorni.
2. Per la verifica del rispetto di tali limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. così come modificati con Decreto del 25.08.2000 e smi e precisamente:

Portata	UNI 10169
Polveri	UNI EN 13284 o UNI 10263
Gas Combustione (CO, O ₂ , CO ₂)	UNI 9968, UNI 9969, Analizzatori celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ossido zirconio, paramagnetiche
Carbonio Organico Totale	UNI 12619, UNI 13526, UNI 13649
Ossidi di Azoto NOx	Istisan 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) UNI 9970, UNI 10878, Analizzatori celle elettrochimiche

3. I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite

quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontrasse l'inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

4. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
5. **La Ditta è tenuta a completare gli interventi di adeguamento, come da cronoprogramma, entro il 31/12/2017. A partire dal 01/01/2018 la Ditta deve procedere con gli adempimenti di cui al precedente punto 1);**
6. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale** per il punto di emissione indicato. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito registro, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. La Ditta è inoltre tenuta ad annotare sul medesimo registro, le manutenzioni da effettuare all'impianto con frequenza almeno annuale e le eventuali anomalie dello stesso.

ALLEGATO B)

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN ACQUE SUPERFICIALI

Condizioni:

- ASI Coop gestisce un impianto di produzione energia elettrica alimentato a olio vegetale, in Comune di Alfonsine, Via Stroppata, n.111;
- Le acque che si generano sono classificate acque reflue domestiche unite ad acque di prima pioggia e recapitano in acque superficiali (scolo consorziale "Alfonsine");
- l'impianto di prima pioggia è costituito da una vasca di accumulo, un disoleatore e da un pozzetto ri-partitore by-pass. La vasca di accumulo ha la funzione di raccogliere le acque meteoriche da destinare al processo depurativo e di distribuirle uniformemente nell'arco della giornata, alla sezione di trattamento a valle. La dimensione della vasca è pari a 1,2 mc, quindi è superato il volume minimo previsto dalla normativa che prevede per i 70 mq di piazzale impermeabilizzato, 0,350 mc di vasca;
- Le acque reflue domestiche provengono dal servizio igienico di cui è dotato il fabbricato, a servizio dell'unico addetto previsto e presente. Il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche è dimensionato per un abitante equivalente ed è costituito da un pozzetto degrassatore, una fossa Imhoff di 250 lt, un filtro anaerobico con massa filtrante in ghiaia di volume superiore a mc 1,20 e un pozzetto di campionamento.

La planimetria della rete fognaria, viene allegata parte integrante e sostanziale dell'AUA.

Prescrizioni:

- Gli impianti di trattamento delle acque reflue, quali pozzetto degrassatore, fossa Imhoff, filtro batterico anaerobico, al fine di assicurare un buon funzionamento, devono essere puliti periodicamente e almeno una volta all'anno, da ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia, deve essere conservata presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza;
- Il pozzetto di prelevamento deve essere sempre reso accessibile agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione;
- Dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti atti a favorire il regolare deflusso dei reflui al fine di evitare ristagni maleodoranti e/o proliferazione di insetti;
- E' fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa e del regolamento di fognatura;
- Sulla base di disposti del Regolamento per le Concessioni Precarie e le Licenze, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio con deliberazione n. 11/1996, la Ditta dovrà regolarizzare lo scarico mediante presentazione di istanza redatta ai sensi del sopracitato Regolamento, art.1, comma e), che può essere consultato nella sezione Concessioni Polizia Idraulica del sito www.bonificalugo.it;
- Lo scarico non dovrà alterare per nessuna ragione la qualità delle acque irrigue immesse nella rete dei canali consorziali.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.